

	COMUNE DI CODIGORO	
	PROVINCIA DI FERRARA	
	Cron. N.	
	OGGETTO: CESSIONE IN COMODATO DEL LOCALE SITO IN	
	CODIGORO, VIA RIVIERA CAVALLOTTI N. 5 ALL'A.I.D.O. GRUPPO	
	COMUNALE CODIGORO ODV - PORZIONE DI PALESTRA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2025 addì del mese di con questa scrittura	
	privata da valere a tutti gli effetti di legge quale pubblico atto	
	TRA	
	Il, nato a Lugo il, C.F. domiciliato presso la	
	Residenza Municipale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in	
	qualità di Dirigente del ... Settore del Comune di Codigoro il quale agisce in	
	rappresentanza e quindi in nome, per conto ed esclusivo interesse del	
	Comune medesimo (C.F.....),	
	E	
	il sig. nato a il ivi residente in via n. il quale dichiara di	
	intervenire al presente atto in qualità di Presidente dell'A.I.D.O. Gruppo	
	comunale Codigoro ODV, con sede legale in Codigoro via Prampolini n. 5, e	
	quindi in nome, per conto ed interesse dell'Associazione medesima (C.F.	
	).	
	Premesso che:	
	- con deliberazione della Giunta comunale n. XX del XX XX 2025, esecutiva	
	ai sensi di legge che si chiama a far parte integrante del presente contratto	
	anche se non materialmente allegata, il Comune di Codigoro stabiliva di	

concedere in uso gratuito all'A.I.D.O. Gruppo comunale Codigoro ODV, una porzione del locale palestra in via Riviera Cavallotti n. 5, da destinare ad uso magazzino dell'Associazione;

- l'A.I.D.O. Gruppo comunale Codigoro ODV, è iscritta al RUNTS al numero di repertorio n. 48258.

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La cennata premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Codigoro, come sopra costituitosi, cede in comodato all'A.I.D.O. Gruppo comunale Codigoro ODV, come sopra costituitasi, che accetta, per le finalità dell'Associazione, una porzione di 72m² dell'ex palestra in via Riviera Cavallotti n. 5 a Codigoro censita al catasto fabbricati al foglio 84/a mapp. n. 283, come meglio specificato nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il locale viene concesso in uso nello stato di fatto in cui si trova da utilizzarsi come magazzino quale sede secondaria per lo svolgimento delle attività statutarie dell'Associazione.

Art. 4

Il presente comodato avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo volontario concordato dalle parti.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone

avviso con lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'altra parte almeno tre mesi prima del giorno in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

In ogni caso non verrà rimborsata da parte del Comune alcuna spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria, straordinaria o l'adeguamento della struttura, se non previamente concordato.

Art. 5

È garantita la piena disponibilità del locale oggetto del presente contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

L'Associazione si impegna a mantenere e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 7

L'Associazione potrà utilizzare i locali senza corrispondere alcun compenso o canone al Comune di Codigoro per il sopracitato periodo di concessione in uso.

Sono a carico dell'Associazione:

- le spese di conduzione e manutenzione ordinaria del locale;
- il pagamento per la tassa rifiuti urbani;
- quota parte degli oneri per le utenze relative alle parti comuni dell'immobile (ingresso, vano scala, bagni).

Poichè il locale non è servito dagli impianti elettrico, idraulico, di

riscaldamento, non è dovuto alcun rimborso per il costo delle relative utenze.

Art. 8

L'Associazione provvederà a proprie spese, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, del bene affidatogli, con cura e con la massima diligenza.

Art. 9

L'Associazione non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alla struttura concessa in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comune.

L'Associazione ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Per qualsiasi miglioramento al bene non concordato, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dagli articoli dal 1803 al 1812 del c.c.

Alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 4, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie è motivo sufficiente per la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Associazione.

Art. 10

La porzione del locale concessa in uso potrà essere utilizzata unicamente come magazzino dell'Associazione. e per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dell'Associazione

Il locale concesso in uso non potrà essere sede di eventi aperti al pubblico.

In caso di utilizzi diversi il Comune provvederà ad inviare specifica diffida tramite lettera Raccomandata A.R. e qualora a tale diffida non venisse ottemperata nei termini imposti, la concessione verrà revocata senza che l'Associazione inadempiente possa pretendere alcun indennizzo o rimborso spese.

Art. 11

La concessione in uso del locale viene fatta esclusivamente a favore dell'Associazione indicata in premessa per cui il locale o parte di esso non potranno essere ceduto in uso a privati o ad altre associazioni neppure a titolo gratuito se non dopo averne ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora venga accertata la cessione del locale o parti di essi ad altri, senza la prescritta autorizzazione, la presente concessione si intenderà revocata con decorrenza immediata, senza necessità di ricorso al Giudice e l'immobile dovrà essere restituito nella disponibilità del Comune.

Art. 12

L'Associazione dichiara di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso delle struttura, derivante dall'uso e dalle attività svolte nei locali concessi in comodato. In particolare, si impegna

a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Art. 13

Tutte le spese del presente atto, compresi, sono a carico del comodatario.

Si da atto che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 in quanto l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO) è iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Ferrara di cui alla L.R. 12/2005 dal 23/09/1998 decreto di iscrizione di iscrizione n. 50092.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 15

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 16

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della Legge 196/2003 dichiarano che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

Art. 17

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro

di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Codigoro

l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO)